

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALABELLA Massimo - Presidente
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. (*OMISSIS*)/2022 R.G. proposto da:

S. I. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato (*OMISSIS*) unitamente agli avvocati (*OMISSIS*).

- ricorrente -

contro

O. D. S.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. (*OMISSIS*)/2021 depositata il 08/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Svolgimento del processo

Ritenuto che:

Il Tribunale di Roma con sentenza nr 18134/2016 rigettava l'opposizione proposta da O. D. S.r.l. nei confronti di T. S.r.l. e confermava il decreto ingiuntivo nr 6819/2014 dichiarando la risoluzione di diritto del contratto di distribuzione stipulato fra le parti in data 1.1.2012. Avverso tale decisione O. D. S.r.l. proponeva appello chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva la T. S.r.l. istando per il rigetto dell'appello. Con nota depositata il 24.1.2021 il difensore dell'appellata dichiarava che la società appellante era stata dichiarata cancellata dal registro delle imprese in data 12.2.2019.

Con sentenza nr 5849/2021 la Corte di appello dichiarava l'appello parzialmente fondato e per l'effetto revocava l'opposto decreto emesso per la somma di Euro 298.222,98 e dichiarava inammissibile sia la domanda proposta da T. con ricorso monitorio che la domanda proposta dall'appellante.

Osservava che a seguito dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese il socio rimaneva obbligato nei confronti del creditore sociale ed era quest'ultimo che doveva provare che il socio in questione avesse riscosso una quota di riparto in sede di liquidazione sulla base del bilancio finale, atteso che la percezione di una frazione dell'attivo sociale assurge ad elemento costitutivo del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio. Nella specie, la società appellata, poiché aveva agito in via monitoria per il pagamento della fornitura di prodotti protesici in qualità di attrice in senso sostanziale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi costitutivi della sua domanda: onere questo che nella specie non era stato invece

assolto, con la conseguenza che la domanda originariamente proposta dalla T. S.r.l. nei confronti della società O. D. S.r.l. doveva disattendersi.

Avverso tale pronuncia la società S. I. S.r.l., quale incorporante, a mezzo fusione, la società W. M. I. S.r.l., quest'ultima, a propria volta, incorporante la Società T. S.r.l., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui non ha resistito la società O. D. S.r.l.

Motivi della decisione

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 300 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente di dover esaminare *“la vicenda successoria determinata dalla cancellazione della società dal registro delle imprese”* affermando che *“il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale”*, il quale ultimo ha, tuttavia, l'onere di provare *“che il socio abbia riscosso una quota di riparto in sede di liquidazione sulla base del bilancio finale”*: nella specie, tuttavia, nessuna dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo era stata effettuata dal procuratore di O. D..

Con un secondo motivo si censura la decisione per nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata, per avere la Corte romana dato rilevanza ad un fatto interruttivo di cui la Corte medesima è venuta a conoscenza non tramite gli strumenti presi in considerazione dal codice di procedura civile (la dichiarazione in udienza o la notifica alle altre parti effettuata dal procuratore della parte *“colpita”* dal fatto interruttivo), ma acquisendo tale notizia *aliunde*.

Si lamenta in particolare che il giudice di merito, pur non dichiarando l'interruzione del processo (interruzione che non avrebbe potuto comunque essere pronunciata), abbia non correttamente applicato al processo in corso gli effetti dell'estinzione della società, ritenendo che il contraddittore di T. fosse mutato stante l'immediato subentro dell'ex-socio alla società estinta.

Con un terzo motivo si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 300 c.p.c. e all'art. 653 c.p.c.

Si afferma che la *“vicenda successoria”* presa in considerazione dalla Corte romana sarebbe divenuta rilevante solo ove il procuratore di O. D. avesse dichiarato l'evento interruttivo consistente nella cancellazione della società dal Registro delle Imprese e determinato in tal modo l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.

Si aggiunge poi che nel caso di mancata riassunzione il giudizio si sarebbe estinto e si sarebbe determinata, così come si evince dall'art 653 c.p.c., l'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo opposto, e non la sua revoca.

Con un quarto motivo si deduce ai sensi dell'art art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2495, comma 2, c.c., all'art. 2697 c.c. e all'art. 100 c.p.c. per aver la Corte di appello ritenuto che la T. non abbia assolto all'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di credito verso il socio (successore della estinta O. D.) versando in atti il bilancio finale di liquidazione richiamato dalla predetta norma e dimostrando che da detto bilancio il socio aveva percepito una quota dell'attivo sociale all'esito della liquidazione.

I primi due motivi, che meritano un vaglio congiunto essendo diretti a contestare gli effetti processuali conseguenti alla cancellazione della società dal registro delle imprese acquisita *aliunde* e non con le modalità previste dal codice di procedura civile (la dichiarazione in udienza o la notifica alle altre parti effettuata dal procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo), sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che *“la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso*

per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante” (così Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295).

Con successive pronunce è stato affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (Cass. 29/07/2016 n. 15762; Cass. 25/01/2024, n. 2439).

La cancellazione della società in questione dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello e precisamente in data 12/2/2019, non è stata dichiarata da parte del procuratore della società estinta e non è stata neppure oggetto di notificazione da parte del difensore di quest’ultima: sicché il rapporto giuridico avrebbe dovuto continuare a svolgersi fra le parti originarie.

Il processo di secondo grado avrebbe infatti dovuto proseguire, non essendo stato dichiarato alcun evento interruttivo, nei confronti di O. D..

È pertanto evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello di Roma, la quale ha reputato inammissibile la domanda svolta dall’appellata nei confronti della O. D. perché rivolta contro soggetto inesistente, applicando gli effetti dell’art 300 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

La decisione va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

Conclusioni

Così deciso in Roma il 22 aprile 2026.

Depositato in cancelleria il 17 maggio 2026.